COSA SONO

Le R.S.U., sono il nuovo organismo sindacale unitario rappresentativo di tutte le professioni all'interno di ogni scuola.

Sono lo strumento per esercitare pienamente i diritti sindacale in ogni scuola, fino alla contrattazione su importanti aspetti dell'organizzazione del lavoro del personale docente ed A.T.A.

Sono elette a scrutinio segreto tra tutti i docenti ed A.T.A. sulla base di liste presentate dalle OO.SS. e durano in carica tre anni.

COSA FANNO

Le R.S.U. sono titolari delle relazioni sindacali, a partire dai diritti di informazione, ed esercitano i poteri di contrattazione all'interno di ogni scuola autonoma sull'organizzazione del lavoro, i criteri di impiego del personale, l'applicazione dei diritti sindacali, materie espressamente previste dal CCNL (art. 6).

Sottoscrivono con i dirigenti scolastici il "contratto integrativo di scuola", ricercando le soluzioni più confacenti alla migliore organizzazione del lavoro del personale in relazione al piano dell'offerta formativa.

CCNL dd 7/8/98 – Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU

Art.7 – Durata e sostituzione nell'incarico

I componenti delle RSU restano in carica per 3 anni; nel caso di dimissioni vengono sostituiti dal primo dei non eletti della medesima lista.

Le dimissioni/sostituzioni non possono eccedere il 50 % dei componenti, pena l'obbligo di nuove elezioni per il rinnovo completo dell'organo.

Le dimissioni vanno formulate per iscritto alla stessa RSU, comunicate al dirigente scolastico, contestualmente al nome del subentrante, e ai lavoratori mediante affissione all'albo.

Art. 8 – Decisioni

Sono assunte a maggioranza dei componenti. L'attività negoziale è assunta in base ai contratti collettivi di comparto.

Art. 9 – Incompatibilità

La carica nelle RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o in carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici ne consegue la decadenza dalle RSU.

COMPITI ED ATTRIBUZIONI

Il comma 5 dell'art. 6 del CCNL del 1999 stabilisce che, con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto, le materie indicate ai successivi punti b), c), d), e), h), ed i) del comma 3 diventano oggetto di contrattazione integrativa d'istituto.

art. 6 comma 3 CCNL/1999

b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa.

Si dovrà definire l'articolazione degli orari esaminando l'eventuale attuazione di attività che eccedono la quota obbligatoria nazionale: si potrà utilizzare il 15% del monte ore annuale di ogni disciplina per compensazioni tra le varie discipline curricolari oppure per l'introduzione di nuove discipline sempre utilizzando gli insegnanti in servizio nell'Istituto (es. 2 ore settimanali di ed. motoria x 33 settimane = 66 ore; togliendo il 15% cioè 9 ore e 54' di riduzione massima annuale di ed. motoria);

c) utilizzazione dei servizi sociali;

d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti in caso di sciopero (art. 2 dell'accordo sull'attuazione della legge 146/1990);

e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell'ambito delle RSU vengono eletti o designati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel numero di 1 negli istituti fino a 200 dipendenti e 3 negli istituti con più di 200 dipendenti. Questo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) ha diritto :

a ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione dell'ambiente di lavoro;

alla verbalizzazione delle sue osservazioni e proposte;

alla formazione specifica che prevede un programma base minimo di 32 ore, in orario di servizio(legge 626);

a 40 ore annue di permessi retribuiti per svolgere i suoi compiti, oltre ai permessi già previsti per le Rsu. (art. 4 del CCNL del '99 e art. 58 del contratto integrativo).

h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani.

i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite col fondo d'istituto.

Ai sensi del CCND dell'11.07.2000 sulle utilizzazioni (art.6 comma 2 e 3; art.7 comma 2 e 3) è compito della contrattazione d'istituto stabilire i limiti di eventuali adattamenti dell'orario programmato delle lezioni altrimenti non modificabile.

Raccomandiamo di consentire variazioni dell'orario soltanto con il preventivo ed esplicito consenso delle parti interessate.

INFORMAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA

Restano ovviamente materie di informazione preventiva, anche dopo l'elezione delle RSU i seguenti punti dello stesso comma 3, art.6 del CCNL 99:

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;

g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;

l) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

Restano altresì materie d’informazione successiva i seguenti punti dell’art. 6 comma 4 del CCNL/1999:

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con fondo d’istituto;

b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.